

Italia Oggi, 24 agosto 2019

Dopo il via libera del Consiglio di Stato pronto il regolamento che attua la legge 6/2018. Testimoni di giustizia con diritto all'assunzione in una pubblica amministrazione. E se loro non intendono fruirne, tale diritto scatta nei riguardi del coniuge e dei figli ovvero, in subordine, dei fratelli stabilmente conviventi, purché essi siano a carico ed ammessi alle speciali misure di protezione. Lo prevede il regolamento del ministero della giustizia emanato ai sensi articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", su cui il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo con alcune richieste di correzione.

L'articolo 7, rubricato "Misure di reinserimento sociale e lavorativo", riconosce al testimone di giustizia il diritto ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, "fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti".

Il testimone di giustizia può accedere al programma, in alternativa alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, nei limiti dei posti vacanti e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia, per chiamata diretta nominativa, sulla base di intese tra il ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. L'assunzione è possibile anche qualora il testimone di giustizia non sia più sottoposto ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione.

Il regolamento su cui i giudizi di Palazzo Spada si sono espressi, ha il compito primario di chiarire, in fase attuativa, la portata precettiva dell'art. 7, con particolare riguardo agli aspetti che tale articolo ha lasciato privi di chiara definizione. Il Consiglio di Stato chiede dunque che il regolamento proceda a delineare con precisione l'ambito di applicazione della deroga contemplata e quindi la portata della espressione "fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti", indicando quali siano quelle professioni che, per la loro particolarità (come quelle professioni che comportano l'esercizio di pubblico potere), sfuggono al meccanismo di assunzione, "non rientrando evidentemente nell'intento del Legislatore consentire, attraverso lo

speciale iter assunzionale contemplato nella predetta norma, l'inserimento del testimone di giustizia, ad esempio, nei ruoli della magistratura o della carriera prefettizia, o della carriera diplomatica o nei ruoli delle forze armate".

Non solo. Poiché la normativa prevede una sorta di penalizzazione per il testimone di giustizia che rifiuti il posto, con retrocessione nella graduatoria, i giudici chiedono che egli abbia la possibilità di rappresentare gravi ragioni a sostegno del rifiuto o del mancato assenso all'assegnazione del posto disponibile presso una pubblica amministrazione: qualora tali gravi ragioni vengano positivamente riscontrate dall'amministrazione, il testimone di giustizia non dovrebbe più essere penalizzato.